

ISTRUZIONI OPERATIVE N 1 DEL 12.02.2018

A TUTTI GLI AGRICOLTORI

ALLA REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
E RISORE AGROALIMENTARI
CITTADELLA REGIONALE
88100 CATANZAROAI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLAALL' ANIA
VIA DELLA FREZZA 70
00186 ROMAALL' ABI
PIAZZA DEL GESU' 49
00186 ROMAE p.c. AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
VIA XX SETTEMBRE 20
00184 ROMA**Oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 – Sviluppo Rurale – Integrazioni alle Istruzioni Operative n.16 del 05/12/2017 - Procedura gestione garanzie programmazione 2014-2020.****PREMESSA**

L'attività di gestione della Procedura Garanzie Informatizzata (PGI) e le specifiche esigenze manifestate dalla Regione Calabria, in applicazione del proprio PSR relativo alla programmazione 2014-2020, hanno indotto Arcea a dover introdurre un nuovo modello di polizza, da utilizzare sul portale Arcea Sian, per la concessione dell'aiuto previsto dal Reg. CE n. 1305/2013, per il sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Feasr.

1. NUOVO MODELLO GARANZIA

La presente, pertanto, ad integrazione degli allegati delle Istruzioni Operative n. 16 del 05 Dicembre 2017, definisce un nuovo modello di garanzia:

- Schema di garanzia tipo 3 – garanzia dell'impegno assunto - acconto (allegato n.6 - addendum):

Modello di garanzia per il pagamento di aiuti (acconti) nei casi in cui la Regione, sulla base di quanto previsto dal proprio PSR, abbia chiesto la preventiva costituzione di una garanzia in riferimento all'impegno assunto dal beneficiario.

La garanzia è composta di 3 pagine:

- La prima pagina (frontespizio) in formato word è compilata dall'Ente garante su propria carta intestata;
- Le 2 pagine successive, in formato PDF non modificabili, contengono le condizioni generali di garanzia nonché i dati, inseriti automaticamente dal sistema SIAN, sulla base degli elementi della domanda di pagamento (importi anticipo/acconti richiesti, importo garantito, data scadenza, ecc.).

2. IMPORTI GARANTITI

La regolamentazione comunitaria stabilisce che:

Importo garantito per anticipazione

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. UE n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico concesso per l'investimento, se tale possibilità è prevista nel programma di Sviluppo Rurale.

Il versamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia o dichiarazione di impegno, corrispondente al 100 % dell'importo richiesto in anticipo con la domanda di pagamento.

Importo garantito per Acconto

Il versamento di un acconto – qualora previsto nel PSR o nel Bando di adesione emanato dall'Autorità di gestione – è subordinato alla costituzione di una garanzia, corrispondente al 100 % dell'importo richiesto nella domanda di pagamento.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.arcea.it.

Resta valido il contenuto (e relativi allegati) di cui alle Istruzioni Operative n. 16 del 05/12/2017.

Il Direttore

Dott. Maurizio NICOLAI



ALLEGATI:

Allegato 6 : Schema di garanzia tipo 3 – Acconto.